



U.O.C. SICUREZZA SUL LAVORO
Istituto per la Sicurezza Sociale

San Marino 22 Dicembre 2020/ 1720 d.F.R

Prot. n. 7658/DSL-M1/2020

U.O.S. Medicina e Igiene del lavoro

Oggetto: Circolare n. 3 del 22 Dicembre 2020

Aggiornamento della Circolare n. 1/2014 "Circolare applicativa in merito al Decreto Legge n. 118 del 24 Luglio 2014 art. 9 – Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica-modifica ex art. 30 della Legge 31 Marzo 2010 n. 73, così come modificato dall'art. 19 del Decreto Delegato n. 156 del 05 Ottobre 2011 e dal Decreto Delegato n. 91 del 31 Luglio 2013".

Premessa

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica rappresenta l'atto finale degli accertamenti sanitari effettuati nei confronti dei lavoratori per i quali è obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria. Il giudizio deve far riferimento alla mansione specifica a cui il lavoratore è adibito e all'esposizione a specifici fattori di rischio lavorativi che possono comportare un danno alla salute del lavoratore stesso. Condizione fondamentale per la formulazione del giudizio di idoneità è la puntuale valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. **La formulazione dei giudizi di idoneità/inidoneità sulla base di rischi presunti e non valutati è nettamente in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa vigente.**

L'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9 del D.L. 24 Luglio 2014 n. 118 è avviata dal certificato di INIDONEITA' TOTALE ALLA MANSIONE SPECIFICA, emesso dal medico del lavoro dell'azienda nei confronti del lavoratore sottoposto per obbligo di legge alla sorveglianza sanitaria.

Il medico del lavoro dell'azienda ha l'obbligo di comunicare il suddetto giudizio di inidoneità totale, temporanea o permanente, al lavoratore, al datore di lavoro e all'organo di vigilanza (UOC Sicurezza sul Lavoro – UOS Medicina e Igiene del Lavoro), al medico curante del lavoratore.

Il datore di lavoro, a seguito della comunicazione ricevuta dal medico del lavoro aziendale, ai sensi del punto f) e g) del comma 2 dell'articolo 5 della Legge 31/98, deve provvedere ad adeguare il lavoro alla persona e a collocare il lavoratore in attività in cui non siano presenti i rischi specifici per i quali il lavoratore è stato individuato non idoneo al fine di tutelare la salute del lavoratore stesso.

Nel caso in cui, eseguiti tutti i possibili provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, non fosse possibile:

MOD – MIL.57– REV 0

Sede legale del Dipartimento Prevenzione
Via Scialoja, 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994505
Fax. 0549 994355
e-mail info.dp@iss.sm

Sede U.O.C. Sicurezza sul Lavoro
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994412
Fax. 0549 994355



- a) ricollocare il lavoratore ad altra mansione,
 - b) modificare l'assetto organizzativo, per ridurre od evitare specifiche situazioni che espongono il lavoratore al rischio per la salute,
- il lavoratore potrà fare ricorso avverso il giudizio di inidoneità totale espresso dal medico del lavoro dell'azienda (articolo 17 comma 3 lettera c) Legge 31/98).

Avverso il giudizio espresso dal medico del lavoro aziendale, il lavoratore ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del giudizio stesso, alla UOS Medicina e Igiene del Lavoro. Il Medico della UOS Medicina e Igiene del Lavoro in seguito ad ulteriori accertamenti, ai sensi dell'articolo 17 lettera c) procederà alla conferma, revoca o modifica del giudizio stesso.

Nel caso in cui in seguito a ricorso è confermato il giudizio di inidoneità totale, temporanea o permanente, al fine di tutelare il lavoratore da un eventuale allontanamento o sospensione dal lavoro, fin anche il licenziamento, sarà avviata la procedura per l'applicazione del riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 9 del D. L. n. 118/2014.

Applicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014

Nel caso di sopraggiunta inidoneità totale, permanente o temporanea, si procede all'applicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 secondo un percorso distinto fra inidoneità totale **temporanea** (art 9 comma 1 e 2 del D.L. n. 118/2014) e **permanente** (art. 9 commi 9 e 10 del D.L. n. 118/2014).

In seguito al giudizio di inidoneità totale temporanea o permanente espresso dal medico del lavoro dell'azienda, il datore di lavoro qualora non possa mettere in atto misure allo scopo di tutelare la salute del lavoratore non idoneo oppure qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo sindacale come previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D. L. n. 118/2014, predispone una dichiarazione scritta attestante la non ricollocabilità del lavoratore da inviare al lavoratore e alla UOS Medicina e Igiene del Lavoro.

Il lavoratore che ha ricevuto il giudizio di inidoneità totale temporanea o permanente e la comunicazione del proprio datore di lavoro sulla non ricollocabilità ad altra attività non a rischio per la sua salute presenterà specifica richiesta di ricorso avverso il giudizio alla UOS Medicina e Igiene del Lavoro (allegato 1).

Il medico del lavoro della UOS Medicina e Igiene del Lavoro effettua tutte le verifiche del caso, secondo i principi dell'articolo 17 lettera c) della Legge n. 31/98:

a) nel caso in cui si confermi il giudizio di inidoneità totale temporanea o permanente alla mansione specifica, verificata la presenza di patologie indicate nell'allegato A della legge n. 73/2010, ai sensi del comma 15 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014, si procederà con l'applicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014. Si sottolinea che ai sensi del comma 15 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014,

MOD – MIL.57– REV 0



l'accesso alla procedura ed ai diritti di cui al presente articolo deve essere riferito alle patologie indicate nell'allegato A alla Legge 73/2010. Pertanto pur in presenza di un giudizio di inidoneità totale, confermato dal medico del lavoro della UOS Medicina e Igiene del Lavoro, l'assenza di patologie previste nell'allegato A della Legge 73/2010 non darà luogo all'applicazione dell'articolo 9 del D. L. n. 118/2014.

b) nel caso in cui il giudizio non sia confermato ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 si predisporrà la modifica o la revoca del giudizio. Qualora il lavoratore venga giudicato idoneo o idoneo con prescrizione, il lavoratore potrà riprendere la propria attività lavorativa.

Nel caso in cui il primo giudizio di inidoneità totale temporanea o permanente espresso dal medico del lavoro dell'azienda non sia confermato dalla UOS Medicina e Igiene del Lavoro, ai sensi del comma 12 del D.L. n. 118/2014, il datore di lavoro è tenuto a rifondere all'Istituto per la Sicurezza Sociale i costi relativi al periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea ed il lavoratore ha diritto di percepire il 100% della retribuzione contrattuale.

a) disposizioni in caso di inidoneità totale temporanea

Il medico del lavoro della UOS Medicina e Igiene del Lavoro, dopo i necessari accertamenti, verificata l'attività svolta e l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore, confermato il giudizio di inidoneità totale temporanea, verificato che sono presenti almeno uno dei requisiti previsti nell'allegato A della Legge 73/2010, predispone specifico certificato ove si conferma il giudizio stesso e si attesta che il lavoratore è in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'allegato A della Legge 73/2010.

Il certificato è inviato al lavoratore, alla ditta di appartenenza, al medico del lavoro aziendale, alla Direzione della UOC Medicina Legale e Fiscale, al Medico curante del lavoratore, all'Ufficio Contributi ISS, all'Ufficio Indennità Economiche Temporanee ISS e alla Segreteria di Stato per il Lavoro (solo il primo certificato di avvio e l'ultimo certificato di chiusura).

Il certificato di cui sopra è il documento attestante i requisiti per l'applicazione del comma 1 e 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 attraverso il quale il lavoratore ha diritto a percepire l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea sino ad un massimo di 365 giorni nella misura del 86% della retribuzione, al netto dei contributi dovuti. Per facilitare la gestione amministrativa il primo certificato di malattia sarà emesso direttamente dalla Medicina Fiscale e Legale.

Al fine del conteggio del periodo di 365 giorni di inabilità si fa riferimento alla data di emissione del primo certificato di conferma da parte della UOS di Medicina e Igiene del Lavoro dell'inidoneità totale temporanea e dei requisiti previsti nell'allegato A della Legge 73/2010.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 9 del D. L. n. 118/2014, tra il riconoscimento del primo giudizio di inidoneità totale temporanea e la conferma del suddetto giudizio da parte della UOS di Medicina e Igiene del Lavoro, qualora non sia stata individuata una nuova mansione o un'altra collocazione

MOD – MIL.57– REV 0



presso altro datore di lavoro, il lavoratore beneficerà dell'Indennità Economica per Inabilità Temporanea come previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 il lavoratore sarà sottoposto a controllo periodico trimestrale da parte della UOS Medicina e Igiene del Lavoro per verificare la permanenza dello stato di inabilità. Nel certificato sarà già inserito la data per l'appuntamento della successiva visita trimestrale presso la UOS Medicina e Igiene del Lavoro.

Nell'ambito del controllo trimestrale possono verificarsi le seguenti condizioni:

a) Viene confermato dall'UOS Medicina e Igiene del Lavoro il giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica per cui il lavoratore prosegue il periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea per ulteriori tre mesi sino al successivo controllo trimestrale.

b) Non viene confermato il giudizio di inidoneità totale temporanea, per cui la UOS Medicina e Igiene del Lavoro dispone la modifica o revoca del giudizio:

1) il giudizio viene modificato o revocato in un giudizio di idoneità o idoneità con limitazione per cui il lavoratore ha diritto di riprendere il lavoro presso l'azienda di appartenenza ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n.118/2014. Al lavoratore è pertanto sospesa l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea.

2) Il medico del lavoro aziendale nell'ambito della revisione del giudizio di inidoneità totale temporanea con scadenza inferiore ad 1 anno, esprime un giudizio di idoneità o di idoneità con limitazione/prescrizione alla mansione specifica. In questo caso il lavoratore ha diritto di riprendere il lavoro presso l'azienda di appartenenza. Ovviamente con la ripresa del lavoro sarà sospesa l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea.

In questo caso la UOS Medicina e Igiene del Lavoro prende atto del nuovo giudizio ed invia specifica comunicazione all'Ufficio Indennità Economica Temporanee ISS, all'Ufficio Contributi ISS, alla Medicina Legale e Fiscale e alla Segreteria al Lavoro in merito alla sospensione dell'articolo 9.

c) il giudizio di inidoneità totale temporanea viene modificato dopo tre mesi in giudizio di inidoneità totale permanente dall'UOS Medicina e Igiene del Lavoro. In questo caso ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014, sarà riconosciuta l'Indennità Economica Speciale, come prevista dal comma 9 dello stesso articolo per il periodo residuo sino alla concorrenza di 365 giorni.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014, l'UOS Medicina e Igiene del Lavoro a chiusura dei 365 giorni di Indennità Economica per Inabilità Temporanea richiede al medico del lavoro aziendale di sottoporre il lavoratore a visita per revisione del giudizio di inidoneità totale. Verificato quest'ultimo giudizio emesso dal medico del lavoro aziendale la UOS Medicina e Igiene del Lavoro provvederà a confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.

Le disposizioni di cui sopra, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 si applicano anche ai lavoratori a tempo determinato, per i quali sono state riconosciute le condizioni di cui al comma 1 dello stesso decreto legge.

Pertanto al termine dei 365 giorni si potranno presentare le seguenti possibilità:

MOD – MIL.57– REV 0



a) Viene confermato dall'UOS Medicina e Igiene del Lavoro il giudizio di inidoneità totale temporanea alla mansione specifica e la sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato A alla Legge 73/2010, per cui il lavoratore ai sensi del comma 5 del D.L. n. 118/2014 viene ammesso allo stato di mobilità beneficiando della sola indennità di disoccupazione.

b) Non viene confermato il giudizio di inidoneità totale temporanea, per cui la UOS Medicina e Igiene del Lavoro dispone la modifica o revoca del giudizio:

1) il giudizio viene modificato o revocato in un giudizio di idoneità o idoneità con limitazione per cui il lavoratore ha diritto di riprendere il lavoro presso l'azienda di appartenenza ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n.118/2014. Al lavoratore è pertanto sospesa l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea.

2) Il medico del lavoro aziendale nell'ambito della revisione del giudizio di inidoneità totale temporanea, esprime un giudizio di idoneità o di idoneità con limitazione/prescrizione alla mansione specifica. In questo caso il lavoratore ha diritto di riprendere il lavoro presso l'azienda di appartenenza. Ovviamente con la ripresa del lavoro sarà sospesa l'Indennità Economica per Inabilità Temporanea.

In questo caso la UOS Medicina e Igiene del Lavoro prende atto del nuovo giudizio ed invia specifica comunicazione all'Ufficio Indennità Economica Temporanee ISS, all'Ufficio Contributi ISS, alla Medicina Legale e Fiscale e alla Segreteria al Lavoro in merito alla sospensione dell'articolo 9.

Per facilitare la gestione amministrativa il certificato di chiusura di malattia sarà emesso dalla Medicina Fiscale e Legale.

Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione della conferma del giudizio di inidoneità temporanea alla mansione specifica al termine dei 365 giorni di I.E.T da parte della UOS Medicina e Igiene del Lavoro provvede ad avviare la procedura di licenziamento nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, comunicandola contestualmente alla UOC di Medicina Fiscale e Legale per gli adempimenti di competenza.

Il lavoratore che ha usufruito di un periodo di Indennità Economica per Inabilità Temporanea per un periodo inferiore ai 365 giorni, in caso in cui venga espresso un nuovo giudizio di inidoneità totale temporanea, confermato dall'UOS Medicina e Igiene del Lavoro con la sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato A alla Legge 73/2010 può beneficiare, in caso di necessità, del rimanente periodo fino al massimo di 365 giorni. A completamento del periodo di 365 giorni il lavoratore ai sensi del comma 5 del D.L. n. 118/2014 viene ammesso allo stato di mobilità beneficiando della indennità di disoccupazione.

Il lavoratore che ha già beneficiato dei 365 giorni di Indennità Economica per Inabilità Temporanea non potrà più accedere per la stessa patologia ad ulteriore periodo di I.E.T.

In casi del tutto eccezionali, in cui un lavoratore possa avere necessità di accedere nuovamente ai benefici previsti dall'articolo 9 della Legge 118/2014, la Medicina del Lavoro in collaborazione con la Medicina Fiscale e Legale, tenendo conto della mansione, dell'attività svolta e dell'eventuale

MOD – MIL.57– REV 0



proficua attività svolta negli ultimi anni, potrà prendere in considerazione l'eventuale necessità di concedere al lavoratore un'ulteriore accesso ai benefici dell'articolo 9 della Legge 118/2014.

b) disposizioni in caso di inidoneità totale permanente

Il medico del lavoro della UOS Medicina e Igiene del Lavoro, dopo i necessari accertamenti, verificata l'attività svolta e l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore, confermato il giudizio di inidoneità totale permanente, verificato che sono presenti almeno uno dei requisiti previsti nell'allegato A della Legge 73/2010, predispone specifico certificato ove si conferma il giudizio stesso e si attesta che il lavoratore è in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'allegato A della Legge 73/2010. Il certificato è inviato al lavoratore, alla ditta di appartenenza, al medico del lavoro aziendale, alla Direzione della UOC Medicina Fiscale e Legale, all'Ufficio Contributi ISS, all'Ufficio Indennità Economiche Temporanee ISS e alla Segreteria di Stato per il Lavoro.

Il certificato di cui sopra è il documento attestante i requisiti per l'applicazione del comma 9 e 10 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 attraverso il quale il lavoratore viene ammesso allo stato di mobilità ed accede all'Indennità Economica Speciale, di cui al comma 9 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 9 del D. L. n. 118/2014, tra il riconoscimento del primo giudizio di inidoneità totale permanente e la conferma del suddetto giudizio da parte della UOS di Medicina e Igiene del Lavoro, qualora non sia stata individuata una nuova mansione o un'altra collocazione presso altro datore di lavoro, il lavoratore beneficerà dell'Indennità Economica da Inabilità Temporanea come previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9.

Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione della conferma del giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica, da parte della UOS Medicina e Igiene del Lavoro provvede ad avviare la procedura di licenziamento nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, comunicandola contestualmente alla UOC di Medicina Fiscale e Legale per gli adempimenti di competenza.

Le disposizioni soprariportate, ai sensi del comma 10 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 si applicano anche ai lavoratori a tempo determinato, per i quali sono state riconosciute le condizioni di cui al comma 9 dello stesso decreto legge.

Note aggiuntive su aspetti specifici

1) Valutazione dell'idoneità alla mansione specifica

MOD – MIL.57– REV 0



La valutazione dell'idoneità alla mansione specifica va effettuata dal medico del lavoro aziendale nei confronti del lavoratore dopo la chiusura della malattia e comunque a stabilizzazione delle condizioni di salute dello stesso lavoratore.

In casi particolari la visita straordinaria per la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica può essere eseguita prima della chiusura della malattia come nel caso di lavoratori che rientrano al lavoro dopo lungo periodo di assenza dal lavoro per malattia. Allo stesso tempo al medico del lavoro dell'azienda può essere richiesta la valutazione dell'idoneità da parte della UOS Medicina del Lavoro anche nel caso di inidoneità totali temporanee per la verifica periodica del permanere dell'inidoneità e prima del termine dei 365 giorni per la verifica della possibilità del lavoratore di riprendere l'attività lavorativa presso l'impresa, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del D. L. n. 118/2014.

2) Indennità Economica per Inabilità Temporanea (I.E.T.)

L'indennità economica temporanea è prevista all'articolo 20 primo comma lettera a) della Legge 22 Dicembre 1955 n. 42.

Tale indennità è corrisposta ai lavoratori che dichiarati inidonei, inidoneità totale, alla mansione specifica che non possono essere collocati ad altra mansione all'interno dell'azienda o non è stato possibile una diversa collocazione presso altra azienda.

L'indennità è corrisposta nei confronti dei lavoratori:

a) dichiarati con una inidoneità totale temporanea nel periodo che intercorre tra l'avvio del procedimento del riconoscimento dell'articolo 9 e la conferma da parte della UOS Medicina e Igiene del Lavoro ai sensi dei commi 1 e 11 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014. Nel certificato di IET nella motivazione relativa alla diagnosi della malattia sarà riportata la dicitura "inidoneità totale in attesa di conferma".

b) dichiarati con una inidoneità totale temporanea con conferma della UOS Medicina e Igiene del Lavoro per un periodo massimo di 365 giorni nella misura dell'86% della retribuzione ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014. Nel certificato di IET nella motivazione relativa alla diagnosi della malattia sarà riportata la dicitura "in applicazione all'articolo 9 comma 1 del D.L. n. 118/2014".

c) dichiarati con una inidoneità totale temporanea, superato il periodo di 365 giorni, nel periodo che intercorre tra il ricevimento della chiusura dell'articolo 9 e il preavviso di licenziamento a cui fa seguito la mobilità. Nel certificato di IET nella motivazione relativa alla diagnosi della malattia sarà riportata la dicitura "in applicazione all'articolo 9 comma 1 del D.L. n. 118/2014".

d) dichiarati con una inidoneità totale permanente nel periodo che intercorre tra l'avvio del procedimento del riconoscimento dell'articolo 9 e la conferma da parte della UOS Medicina e Igiene del Lavoro ai sensi del comma 11 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014. Nel certificato di IET nella motivazione relativa alla diagnosi della malattia sarà riportata la dicitura "in applicazione all'articolo 9 comma 1 del D.L. n. 118/2014".

3) Esonero dei controlli sanitari domiciliari

MOD – MIL.57– REV 0



In applicazione del comma 8 dell'articolo 9 del D.L. n. 118/2014, i lavoratori sulla base di apposita certificazione del medico curante e dietro conferma della UOC Medicina Fiscale e Legale, che prevale sulla predetta certificazione, potranno essere esonerati dai controlli sanitari domiciliari.

4) Licenziamento

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del D.L. n.118/2014, durante tutto il periodo di sopraggiunta inidoneità totale temporanea il lavoratore non può essere licenziato a causa della suddetta inidoneità ed il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differenziati.

Applicazione dell'articolo 42 della Legge 24 Dicembre 2018 n. 173

In applicazione dell'articolo 42 della Legge n. 173/2018, per i casi di inabilità dovuta ad infortunio o malattia, qualora prima del 365° giorno dall'inizio dell'inabilità non sia stata attivata la procedura prevista per i lavoratori con inidoneità, articolo 9 del D.L. n.118/2014, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, attraverso la UOC di Medicina Fiscale e Legale, provvede d'ufficio ad attivare la procedura per l'accesso a quanto previsto nell'articolo stesso.

La UOC Medicina Fiscale e Legale verificate le condizioni del lavoratore, provvede ad inviare il lavoratore alla UOS Medicina e Igiene del Lavoro al fine della valutazione per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 118/2014.

Al fine di garantire al lavoratore i requisiti previsti dall'allegato A del D.L. 73/2010, i lavoratori possono essere inviati preliminarmente, dalla UOC Medicina Fiscale e Legale, alla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali per la valutazione dell'inabilità uso lavoro e/o del riconoscimento della Pensione di Inabilità.

La UOS Medicina e Igiene del Lavoro dopo i necessari accertamenti certificherà l'idoneità/inidoneità del lavoratore. Nel caso di inidoneità totale temporanea o permanente alla mansione specifica, verificati i requisiti previsti dall'allegato A della Legge 73/2010 procederà all'accesso del lavoratore agli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 118/2014 nelle stesse modalità descritte nei punti 1 - 2 e 9-10.

La presente circolare n. 3 del 2020 entrerà in vigore dal 2 Gennaio 2021, sostituisce e abroga la precedente circolare n.1 del 2014.

Dr. Claudio Muccioli
Direttore ff
UOC Sicurezza sul Lavoro

MOD – MIL.57– REV 0



Allegato A al Decreto Legge 73/2010

Allegato A: ELENCO DELLE PATOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 "SOPRAGGIUNTA INIDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA":

- i. Le malattie professionali riconosciute o meno dalle casistiche di cui al Decreto 16 gennaio 1995 n.1 "Revisione della tabella delle malattie professionali".
- ii. Le patologie correlate al lavoro che non sono soggette alla tutela assicurativa in lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- iii. Malattie comuni non inquadrabili né come malattie professionali né come patologie correlate al lavoro che colpiscono lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- iv. Malattie che possono aumentare il rischio di infortunio: epilessia in trattamento farmacologico, diabete mellito di tipo I, gravi aritmie cardiache, tossicodipendenze (da alcool e sostanze stupefacenti).
- v. Lavoratori per i quali le Commissioni per gli Accertamenti Sanitari individuali hanno riconosciuto a seguito della domanda per mutamento di mansioni lavorative un'invaldità pari o superiore a 55%.

MOD – MIL.57– REV 0

Sede legale del Dipartimento Prevenzione
Via Scaloja, 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994505
Fax. 0549 994355
e-mail info.dp@iss.sm

Sede U.O.C. Sicurezza sul Lavoro
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994412
Fax. 0549 994355



U.O.C. SICUREZZA SUL LAVORO
Istituto per la Sicurezza Sociale

Allegato 1

Spett.le
U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro
-Sede-

Oggetto: ricorso avverso il giudizio di inidoneità totale espresso dal medico del lavoro, ai sensi del punto c) dell'art. 17 della Legge n° 31/1998 o dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della Legge 118/2014

Il/la Sottoscritto/a nato/a il, Cod. ISS:
residente a Via n°

dipendente dell'Impresa Codice Operatore Economico con
sede in Via n°:..... località

con la mansione di, nel reparto

**intende presentare ricorso avverso il giudizio di inidoneità totale temporanea
/permanente**

alla mansione specifica emesso dal Medico del Lavoro Dr. in data/
...../..... e comunicato al sottoscritto/a in data/...../.....

MOTIVAZIONE DEL RICORSO:

**Nel caso di conferma del giudizio di inidoneità totale temporanea o permanente chiede
l'applicazione dei benefici previsti dall'art 9 della Legge 118/2014**

Si allega la seguente documentazione:

- ❶ Copia del certificato dell'inidoneità alla mansione specifica rilasciato dal Medico del Lavoro.
- ❶ Copia della documentazione sanitaria del Medico del Lavoro.
- ❶ Altro (documentazione del medico curante, visite specialistiche, esami, ecc....)

San Marino lì,

Firma del Lavoratore


Sig. _____

MOD – MIL.57– REV 0

Sede legale del Dipartimento Prevenzione
Via Scialoja, 20
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994505
Fax. 0549 994355
e-mail info.dp@iss.sm

Sede U.O.C. Sicurezza sul Lavoro
Via La Toscana, 3
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 994412
Fax. 0549 994355



MOD – MIL.57– REV 0